

TI_GERICHTE 30.2023.7 vom 12. Juni 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-06-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2023.7

FR: TI_GERICHTE 30.2023.7 du 12 juin 2023

IT: TI_GERICHTE 30.2023.7 del 12 giugno 2023

Erwägungen

E. 2

3. Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantionali (art. 23 cpv. 1 OAVS). In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS). Nei casi di procedura per sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS). Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS). Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).

2.4. Per giurisprudenza costante del Tribunale federale ogni tassazione fiscale passata in giudicato è presunta conforme alla reale situazione economica (cfr. sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.1): le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione (cfr. art. 23 cpv. 4 OAVS) e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità (sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.2). L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali (cfr. sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.2 e sentenza 9C_645/2019 del 19 novembre 2019, consid. 3.2.2). Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione. Come rammentato dal Tribunale federale nella sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, al consid. 4.4.1, il giudice delle assicurazioni sociali si ergerebbe a giudice fiscale, se dovesse giudicare le sorti di un rimedio giuridico in una materia, il diritto fiscale, che non gli compete. Questo contraddirebbe manifestamente la delimitazione delle competenze previste dalla legge tra organo fiscale e organo delle assicurazioni sociali (cfr. art. 23 cpv. 1 OAVS; sentenza 9C_543/2019 del 20 gennaio 2020 consid. 3.2.2 con riferimenti; sentenza 9C_681/2019 del 19 ottobre 2020, consid. 3.1; sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016 parzialmente pubblicata in SVR 2016, AVS Nr. 4 pag. 11; DTF 134 V 250, consid. 3; DTF 110 V 83 consid. 4 pag. 86 e 369 consid. 2a pag. 370). Ne discende che una persona deve innanzitutto difendere i propri diritti nel

procedimento fiscale, anche con riferimento agli effetti sul calcolo dei contributi sociali (cfr. sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.2; sentenza 2C_392/2020 del 1° luglio 2020 consid. 2.5.1; DTF 134 V 250 consid. 3.3 pag. 253 con riferimenti; sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016 parzialmente pubblicata in SVR 2016, AVS Nr. 4 pag. 11). Il carattere obbligatorio dei dati delle autorità fiscali per le Casse di compensazione concerne solo la fissazione del reddito determinante e non dunque la questione di sapere se e in che misura lo stesso è soggetto a contributi. Appartiene alla Cassa determinare in seguito l'entità dei contributi che devono essere prelevati sui redditi riferiti dall'autorità fiscale (sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.1; sentenza 9C_256/2018 del 19 luglio 2018 consid. 4.2). Di principio le casse di compensazione devono fidarsi delle comunicazioni delle autorità fiscali per la qualifica del reddito e devono effettuare accertamenti laddove esistono seri dubbi quanto alla loro esattezza (DTF 147 V 114, consid. 3.4.2; DTF 134 V 250 consid. 3.3 e riferimenti). In DTF 145 V 326 il Tribunale federale ha stabilito che i principi vigenti in diritto fiscale sulla nullità di una tassazione d'ufficio (passata in giudicato; cfr. sentenza 2C_679/2016 dell'11 luglio 2017) si applicano per analogia anche alle decisioni sui contributi da attività indipendente, che si basano su una tassazione d'ufficio fiscale, quando la persona assicurata oggetto della decisione contesta integralmente di esercitare un'attività indipendente. Questi principi sono stati confermati nella citata sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020 dove il Tribunale federale al consid. 4.5 ha affermato: " (...) Nel caso in esame, dagli accertamenti del Tribunale cantonale è emerso che il ricorrente non ha contestato in sede fiscale - nemmeno quando ha ricevuto nel febbraio 2015 la notifica di tassazione - né l'importo né la qualifica della commissione incassata, ovvero i fr. 250'000.- quale reddito da attività indipendente per l'anno 2013, sulla base dei quali la Cassa ha in seguito fissato i contributi i sociali e i relativi interessi di mora. Ora, con il proprio gravame il ricorrente continua sostanzialmente a pretendere di non essere considerato come indipendente e soggetto al prelievo di contributi assicurativi in quanto a suo dire la "commissione di vendita" incassata nel 2013 rientrava nella gestione della sostanza privata. A sostegno di tale assunto egli si limita però unicamente ad affermare di avere correttamente esposto, in ambito fiscale, il reddito di fr. 250'000.- nell'apposita cifra 6.3 della dichiarazione fiscale, ovvero quale "ogni altro reddito imponibile secondo LT e LIFD, che non trova una giusta collocazione alle cifre precedenti della dichiarazione d'imposta come le provvigioni". Questa allegazione, già in contrasto con quanto preteso, non sorregge in alcun modo il ricorrente, considerato soprattutto che egli non ha contestato la susseguente qualifica di reddito da attività indipendente operata dall'autorità fiscale. Come difatti accertato dal Tribunale cantonale pendente causa, la Cassa ha espressamente indicato che è stata l'autorità fiscale a valutare la provvigione incassata come reddito da lavoro e non quale reddito della sostanza, come pure che contro la decisione dell'autorità fiscale egli non ha interposto tempestivo reclamo. Di conseguenza la decisione fiscale è passata incontestata in giudicato. Pertanto la conclusione del ricorrente, secondo cui si è in presenza di una gestione occasionale di "fortuna privata", per di più anche formulata in termini appellatori (sul tema cfr. DTF 137 IV 1 consid. 4.2.3 pag. 5 con riferimenti), va respinta. Medesima sorte va riservata alle censure relative agli indizi previsti dalla giurisprudenza per iscrivere l'assicurato come indipendente (sul tema della delimitazione tra attività indipendente e dipendente cfr. DTF 144 V 111 consid. 4.2 pag. 112 seg.), menzionati ma a suo dire non vagliati dal Tribunale cantonale. Esse, formulate sempre in termini appellatori, oltre che supportate da riferimenti giurisprudenziali non attinenti alla fattispecie in esame, esulano in parte dalla fattispecie in rassegna, dove è

questione della determinazione del provento dell'unico incasso della commissione d'intermediazione immobiliare avvenuto nel 2013, accertato e tassato come reddito da lavoro e dunque soggetto ai contributi AVS. Si rileva infine che l'insorgente omette altresì di sostanziare per quale motivo la Cassa avrebbe semmai dovuto scostarsi da quanto deciso dall'autorità fiscale con la tassazione 2013 passata in giudicato, indicando la presenza dei presupposti per un'eccezione nel senso della giurisprudenza menzionata al consid. 4.4.2.” Cfr. anche la DTF 147 V 114, consid. 3.4.2 . Va ancora rammentato che in considerazione del principio di unità e coerenza dell'ordinamento giuridico vanno possibilmente evitate divergenti valutazioni dell'autorità fiscale e dell'amministrazione AVS. Quest'ultima eviterà pertanto di distanziarsi, nella misura del possibile, dalle decisioni adottate dall'autorità fiscale se esse appaiono sostenibili (sentenza 9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2) . Al parallelismo tra qualifica fiscale e assicurativa sociale non va possibilmente rinunciato (sentenza 9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2) . Il mancato rispetto del principio unitario dell'ordinamento giuridico rischia altrimenti di mettere a repentaglio l'accettazione dello stesso ordinamento da parte dei contribuenti (sentenza 9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2) . 2.5. Nel caso di specie la Cassa ha fissato i contributi dovuti nel 2016 e nel 2017 sulla base di un reddito da attività indipendente di fr. 109'900 (doc. 16), rispettivamente di fr. 83'000 (doc. 18), come comunicatogli dall'autorità fiscale (doc. 17 e 19), da cui ha dedotto l'interesse sul capitale proprio (pari a fr. 0 nel 2016 e a fr. 2'635 nel 2017) ed a cui ha aggiunto i contributi personali (fr. 11'738.05 nel 2016 e fr. 8'583.55 nel 2017), per un reddito soggetto a contribuzione di fr. 121'600, rispettivamente di fr. 88'900. Il ricorrente chiede che i contributi vengano calcolati in base ad un reddito di fr. 84'000 nel 2016 e di fr. 63'000 nel 2017, conformemente ai dati evinti dalle rispettive tassazioni del 14 dicembre 2022 emesse su reclamo (doc. A1 ed A2). La domanda va respinta. Infatti, l'autorità fiscale ha confermato la correttezza dell'ammontare del reddito da attività indipendente evinto dalla tassazione IFD (cfr. art. 23 cpv. 1 OAVS) e del capitale proprio investito nell'azienda (in base ai dati della tassazione IC; cfr. art. 23 cpv. 1 OAVS), sulla base dei seguenti calcoli esposti in un'email del 24 gennaio 2023 (doc. 21): per il 2016: reddito determinante: - + reddito da attività indipendente dalla contabilità:

	fr. 84'000 - + affitti
interni:	fr. 65'520 - - interessi passivi su locali aziendali:
	fr. 7'116 - - 50% secondo pilastro: fr. 32'500 -
Totale	fr. 109'900 capitale proprio: - + attivi
aziendali:	fr. 165'290 - + valore di stima locali aziendali
rivalutati al 115%:	fr. 672'607 - - debiti locali aziendali: fr. 482'025 -
Totale	fr. 355'872 per il 2017: reddito determinante: -
+ reddito da attività indipendente dalla contabilità:	
	fr. 63'000 - + affitti interni: fr. 65'520 - - interessi
passivi su locali aziendali:	fr. 6'471 - - 50% secondo pilastro: fr. 38'983 -
Totale	fr. 83'000 capitale proprio: - + attivi aziendali:
fr. 157'339 - + valori di stima locali aziendali rivalutati al 115%:	
	fr. 805'514 - - debiti locali aziendali: fr.
436'000 - Totale	fr. 526'913 L'insorgente sostiene

che, come per il passato, l'autorità fiscale ha riconosciuto gli spazi utilizzati dallo studio dentistico come privati; “ la voce affitti comprende queste entrate e ne confermano l'attribuzione privata ” e rileva che sin dall'inizio l'immobile è stato costruito con finanziamenti privati e di conseguenza deve essere considerato come sostanza privata, come

ritenuto fino alla tassazione 2015. Egli ha prodotto la ripartizione in millesimi dello stabile, “ sempre considerato privato ” (doc. I). L’ autorità fiscale ha tuttavia smentito quanto affermato dal ricorrente in un’ email del 15 febbraio 2023, ripresa nella motivazione della decisione su opposizione impugnata (punto 1.5, doc. 22), tramite la quale ha affermato che “ la proprietà per piani (PPP) adibita ad uso esclusivo dello studio dentistico del Signor RI 1 è chiaramente sempre stato considerato aziendale, purtroppo negli anni precedenti il 2016 probabilmente si è incorsi in un errore nella determinazione degli elementi soggetti ai contributi AVS ” (doc. 21). La decisione su opposizione della Cassa è pertanto corretta. Infatti, con sentenza pubblicata in DTF 134 V 250 l’ Alta Corte ha affermato, circa l’ obbligo contributivo sui redditi locativi di immobili facenti parte della sostanza commerciale, che i redditi locativi provenienti da immobili che fanno parte della sostanza commerciale soggiacciono in virtù di questo fatto all’ obbligo contributivo AVS in qualità di reddito da attività indipendente (consid. 4.3: “ Aus dem Dargelegten erhellt, dass es sich bei den aus der Vermietung von Liegenschaften des Geschäftsvermögens erwirtschafteten Erträgen um Einkünfte aus selbstständiger Erwerbstätigkeit handelt, welche der AHV-Beitragspflicht unterliegen. Steht fest, dass die Liegenschaften zum Geschäftsvermögen gehören, braucht nicht zusätzlich geprüft zu werden, ob es sich bei der Vermietung um eine selbstständige Erwerbstätigkeit handelt oder nicht. Diese Frage ist an sich bereits mit der Zuordnung der Liegenschaften zum Geschäftsvermögen beantwortet ”). Inoltre, in DTF 140 V 241 l’ Alta Corte ha stabilito che il reddito locativo derivante da immobili della sostanza commerciale costituisce un reddito da attività indipendente soggetto a contributi, se non ha luogo alcun trasferimento nella sostanza privata al momento della cessazione dell’ attività indipendente. L’ assicurato deve essere considerato in seguito alla stregua di una persona esercitante un’ attività indipendente secondo la LAVS, benché egli non svolga alcuna attività commerciale (conferma della giurisprudenza; consid. 4.2). Una volta constatata l’ appartenenza di un bene alla sostanza commerciale, un passaggio alla sostanza privata non ha luogo né con il semplice trascorrere degli anni, né per via di successione, ma è necessaria una comunicazione all’ autorità di tassazione, nella quale sia indicata la decisione di trasferimento alla sostanza privata di questo bene (DTF 140 V 241 consid. 4.2; STF 2C_6/2008 del 27 gennaio 2009, consid. 3.1.2; STF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007 consid. 3.3). Una volta stabilita l’ originaria appartenenza di un bene alla sostanza commerciale, la prova di un tale passaggio - da sostanza commerciale a sostanza privata - spetta al contribuente (STF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007 consid. 5.2). Anche la più recente giurisprudenza del Tribunale federale (sentenza 2C_390/2020 del 5 agosto 2021, consid. 2.2.3) ha confermato che il passaggio dalla sostanza commerciale alla sostanza privata necessita cumulativamente di un elemento soggettivo (“ Willensbildung ”) e di un elemento oggettivo (“ Willensäusserung ”), mentre il semplice trascorrere del tempo non permette il passaggio dalla sostanza commerciale a quella privata . In concreto l’ autorità fiscale ha affermato che “ la proprietà per piani (PPP) adibita ad uso esclusivo dello studio dentistico del Signor RI 1 è chiaramente sempre stato considerato aziendale” (doc. 21, sottolineatura del redattore) . L’ insorgente, a cui è stato messo a disposizione presso questo Tribunale l’ intero incarto allegato dalla Cassa alla risposta di causa con facoltà di esprimersi in merito (doc. VI), non ha prodotto documentazione idonea a sovvertire le affermazioni del fisco, né tramite eventuale documentazione atta a comprovare che la citata PPP sarebbe, contrariamente a quanto sostenuto dall’ autorità fiscale, sempre stata considerata privata, né, eventualmente, apportando la prova del passaggio dell’ immobile dalla sostanza commerciale a quella privata, tesi peraltro neppure sostenuta (

cfr. a proposito del principio inquisitorio, dell'obbligo di collaborare delle parti e delle conseguenze concrete dell'applicazione di tali principi: sentenza 9C_384/2019 del 1° ottobre 2019, consid. 4.1 e seguenti) . Egli si è infatti limitato a trasmettere un documento intitolato “ ripartizioni millesimi secondo i mc effettivi ” (doc. A20), con l'indicazione dei metri quadrati, metri cubi e millesimi di ogni locale (appartamento o studio medico/dentistico) costitutivo della proprietà per piani, da cui tuttavia non emerge il motivo per cui quanto affermato dall'autorità fiscale non sarebbe corretto. A questo proposito va rilevato che con sentenza 9C_809/2019 del 17 febbraio 2021, pubblicata in DTF 147 V 114, il Tribunale federale ha riconfermato, con riferimento all'art. 23 cpv. 4 OAVS, che i dati forniti dalle autorità fiscali, che hanno effetti di diritto fiscale, sono in linea di principio vincolanti per le autorità dell'AVS. A l consid. 3.4.2 il Tribunale federale ha affermato che, per costante giurisprudenza, nell'ambito di una cessione di patrimonio, dove è in discussione la questione di sapere se la sostanza va qualificata di commerciale oppure privata, va di principio fatto riferimento a quanto stabilito dal fisco, ritenuto che anche in tale ambito la qualifica ha un'importanza significativa. Solo se vi sono dei dubbi manifesti circa la correttezza della tassazione fiscale, le casse di compensazione devono effettuare accertamenti (“ Für die vorliegend massgebende Konstellation (Veräusserung von Vermögen, bei dem umstritten ist, ob es als Privatvermögen oder als Geschäftsvermögen qualifiziert wird) wird dagegen jedoch - entgegen der vorgenannten allgemein gehaltenen Formulierung - konstant festgehalten: "In Bezug auf den Vermögensgewinn ist demgegenüber auch steuerrechtlich die Unterscheidung von Geschäfts- und Privatvermögen von Bedeutung, weshalb sich die AHV-Behörden in der Regel auf die Steuermeldung verlassen können und eigene nähere Abklärungen nur dann vornehmen müssen, wenn sich ernsthafte Zweifel an der Richtigkeit der Steuermeldung ergeben (vgl. Urteil 9C_897/2013 vom 27. Juni 2014 E. 2.2.2, nicht publ. in: BGE 140 V 241, aber in: SVR 2014 AHV Nr. 7 S. 23). ”). La regola trae origine dalla circostanza secondo la quale il fisco esamina di norma in maniera approfondita la qualifica di un'attività economica se ha importanti ripercussioni a livello fiscale. Da questo principio, da quello dell'unità dell'ordinamento giuridico e dal contenuto dell'art. 23 cpv. 4 OAVS, occorre concludere che la qualifica della sostanza comunicata dal fisco è di norma vincolante per la Cassa di compensazione (“ Hintergrund dieser Regelung ist, dass eine steuerrechtliche Qualifikation, welche klare steuerrechtliche Konsequenzen nach sich zog, in aller Regel auf einem bewussten Entscheid der Steuerbehörde in Abwägung der verschiedenen Umstände - wirtschaftliche Gegebenheiten und des Widmungswillens - beruht. Vor diesem Hintergrund sowie dem Grundsatz der Einheit der Rechtsordnung und dem Verweis im Sozialversicherungsrecht auf die steuerrechtlichen Regelungen ist die von der Steuerbehörde gemeldete - im Steuerverfahren rechtskräftig gewordene - Qualifikation für die Ausgleichskassen grundsätzlich als verbindlich zu erachten. Führt eine durch die Steuerbehörden vorgenommene Qualifikation somit zu einem Entscheid mit steuerrechtlichen Auswirkungen, müssen die AHV-Behörden diesfalls eigene nähere Abklärungen nur vornehmen, wenn sich ernsthafte Zweifel an der Richtigkeit der Steuermeldung ergeben (Urteil 9C_897/2013 vom 27. Juni 2014 E. 2.2, nicht publ. in: BGE 140 V 241 mit Hinweis auf BGE 134 V 250 E. 3.3 S. 253 f. und BGE 121 V 80 E. 2c S. 82 f.). ”). È vero che lo stesso fisco ha rilevato che “ negli anni precedenti il 2016 probabilmente si è incorsi in un errore nella determinazione degli elementi soggetti ai contributi AVS ” (doc. 21) e dunque non sono stati aggiunti gli affitti aziendali al reddito da attività indipendente. Tuttavia questa circostanza non è d'aiuto al ricorrente. Infatti, in una sentenza 9C_70/2017 del 15

maggio 2017, consid. 4, pubblicata in SVR 2017 AHV Nr. 14, il Tribunale federale ha stabilito che il fatto che un reddito in passato non sia stato soggetto a contribuzione non esclude l'assoggettamento per gli anni non ancora prescritti [{"...} Vielmehr waren darin die Einkünfte aus der Vermietung der Liegenschaft B. _____ aufgeführt. Ob der Beschwerdeführer nach 35 Jahren ohne Beitragszahlung auf den genannten Einkünften aus der Liegenschaft durch die Verfügungen überrascht wurde, wie er geltend macht, ist unerheblich. Ein gesetzwidriges Verhalten hat ihm die Vorinstanz sodann nicht vorgeworfen, und die Tatsache, dass er während 35 Jahren keine Beiträge als Selbstständigerwerbender entrichtet hat, entbindet ihn nicht von der Beitragszahlung für die Jahre 2009 bis 2012 {...} "]). Ne segue che il calcolo del reddito da assoggettare ai contributi sociali, comprensivo degli affitti aziendali, va confermato. 2.6. Il ricorrente contesta anche di dover pagare gli interessi di mora calcolati secondo l'art. 41 bis cpv. 1 lett. f OAVS. Egli sostiene che gli stessi sono maturati a causa del ritardo dell'autorità fiscale nell'emettere le relative tassazioni e a riprese fiscali di cui non poteva essere a conoscenza, tra l'altro parzialmente contestate con il ricorso in esame. Per l'insorgente in passato i contributi d'acconto venivano adeguati autonomamente in base agli anni precedenti, senza la necessità di alcuna comunicazione. Allo stesso modo l'amministrazione avrebbe dovuto aumentare i contributi d'acconto da fr. 45'000 a fr. 95'000 sulla base dell'ultimo anno determinante, il 2013 (doc. I). La Cassa afferma invece che l'assicurato riceveva ogni anno l'annuncio dei contributi d'acconto per indipendenti con un formulario per l'adeguamento. Con avviso del 5 febbraio 2014 l'amministrazione ha fissato i contributi d'acconto per il 2014 sulla base di un reddito presumibile di fr. 143'000 fondandosi sul reddito determinante per gli acconti del 2013. Il 31 marzo 2014 il ricorrente ha chiesto un adeguamento e con avviso del 1° aprile 2014 i contributi d'acconto 2014 sono stati diminuiti fondandosi sul reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi di fr. 48'700. Non avendo ricevuto nessuna ulteriore domanda di adeguamento, la base per i contributi d'acconto dell'anno 2014, di fr. 48'700, è rimasta anche per gli anni dal 2015 al 2017. 2.7. L'art. 26 cpv. 1 LPGA prevede che i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di mora o remunerativi. Per l'art. 41 bis cpv. 1 lett. f OAVS devono pagare gli interessi di mora le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i contributi d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine. Secondo l'art. 41 bis cpv. 1 ter OAVS per il periodo compreso tra il 21 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 non sono dovuti interessi di mora. Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione, sempreché i contributi siano pagati entro il termine fissato (art. 41 bis cpv. 2 OAVS). In virtù dell'art. 42 cpv. 1 OAVS, i contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da parte della Cassa di compensazione. Il tasso per gli interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5% all'anno (art. 42 cpv. 2 OAVS). Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS; sentenza H 148/03 del 10 novembre 2003). 2.8. Il ricorrente non contesta l'applicazione dell'art. 41 bis cpv. 1 lett. f OAVS ed il fatto che i contributi d'acconto erano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti, ma

sostiene di non essere tenuto a versare gli interessi di mora poiché il ritardo sarebbe dovuto all'autorità fiscale e la differenza sarebbe da ricondurre a riprese di cui non poteva essere a conoscenza. Inoltre in passato, secondo l'insorgente, i contributi d'acconto venivano adeguati autonomamente in base agli anni precedenti, senza la necessità di alcuna comunicazione. Allo stesso modo l'amministrazione avrebbe dovuto aumentare i contributi d'acconto da fr. 45'000 a fr. 95'000 sulla base dell'ultimo anno determinante, il 2013. Per quanto concerne quest'ultimo aspetto, come emerge dalla documentazione prodotta dall'amministrazione, la Cassa trasmetteva ogni anno al ricorrente uno scritto con il calcolo dei contributi d'acconto unitamente ad un formulario per il loro adeguamento (cfr. doc. 1, 2, 3, 4, 9, 14,15). L'interessato, se non riteneva corretti gli importi ivi indicati, poteva pertanto annunciare alla Cassa l'ammontare su cui avrebbero dovuto essere calcolati i contributi, così da evitare il pagamento di eventuali interessi. Per quanto concerne gli anni in esame, il 5 febbraio 2014 l'amministrazione ha fissato i contributi d'acconto per il 2014 sulla base di un reddito di fr. 143'000 (doc. 4), come per il 2013 (doc. 3). In seguito alla decisione del 28 marzo 2014 relativa ai contributi 2011, calcolati in funzione di un reddito di fr. 48'700, il 31 marzo 2014 il ricorrente, tramite email, ha chiesto un adeguamento verso il basso dell'ammontare dei contributi (doc. 7). Di conseguenza il 1° aprile 2014 la Cassa ha fissato i contributi d'acconto per il 2014 in base ad un reddito di fr. 48'700 (doc. 8), così come per il 2015 (scritto del 4 febbraio 2015; doc. 9). In seguito, dopo l'emanazione della decisione di fissazione dei contributi del 2012, sulla base di un importo di fr. 44'300 (decisione del 26 febbraio 2015, doc. 10) e del 2013 sulla base di un importo di fr. 105'200 (decisione del 16 settembre 2015, doc. 12), in assenza di indicazioni in senso contrario da parte dell'assicurato, la Cassa ha continuato a chiedere acconti sulla base del reddito da ultimo utilizzato, pari a fr. 48'700 (doc. 14 e doc. 15). Non vi sono stati cambiamenti neppure dopo l'emissione delle decisioni di fissazione dei contributi del 2014 (5 settembre 2017 [doc. A15: reddito determinante di fr. 91'500]) e del 2015 (2 marzo 2018 [doc. A17: reddito determinante di fr. 86'300]). L'insorgente, contrariamente a quando il reddito ha subito una diminuzione, allorché tre giorni dopo ha subito chiesto una modifica per il calcolo degli acconti, quando vi è stato un aumento è rimasto silente. Egli non può pertanto imputare alcunché alla Cassa, la quale ogni anno, puntualmente gli trasmetteva il formulario per la domanda di adeguamento dei contributi d'acconto (cfr., sul tema cfr. anche la STCA 30.2019.10-11 del 3 luglio 2019). 2.9. Al ricorrente non può neppure essere d'aiuto la circostanza che il fisco ha emesso la tassazione su reclamo per gli anni 2016 e 2017 solo il 14 dicembre 2022 e che il reddito dichiarato diverge rispetto a quello poi comunicato alla Cassa per il calcolo definitivo dei contributi. Pronunciandosi nell'ambito di fattispecie ticinesi concernenti persone esercitanti un'attività indipendente debitrice di contributi personali, alle quali è stata applicata per gli interessi di mora la lettera f dell'art. 41 bis cpv. 1 OAVS avendo versato acconti inferiori al 25% dei contributi effettivamente dovuti (DTF 134 V 405; sentenza 9C_623/2007, sentenza 9C_709/2007 e sentenza 9C_632/2007 tutte e tre del 26 settembre 2008), il Tribunale federale ha affermato che il ricorrente non poteva validamente liberarsi dal suo obbligo di pagamento tentando di invocare l'irreprensibilità del suo agire e addebitando all'amministrazione un comportamento negligente. L'Alta Corte ha infatti precisato che l'interesse moratorio non ha carattere penale e matura indipendentemente da ogni colpa. Per l'obbligo di prestare interessi di mora in ambito contributivo non è pertanto decisivo se il ritardo nella fissazione o nel pagamento dei contributi sia imputabile al contribuente oppure alla Cassa di compensazione (DTF 134 V 405 consid. 7.1; DTF 134 V 202 consid. 3.3.1; sentenza H 221/90 del 24 gennaio 1992 =

ZAK 1992 pag. 167 seg. consid. 4b). Dal momento che l'obbligo di versamento degli interessi moratori è indipendente dall'esistenza o meno di una colpa, esso si giustificerebbe anche qualora la Cassa (o l'autorità fiscale) dovesse avere - per ipotesi - trascinato in maniera dilatoria la fissazione definitiva dei contributi (DTF 134 V 405 consid. 7.1; DTF 134 V 202 consid. 3.3.2; STFA H 157/04 del 14 dicembre 2004, consid. 3.4.2). Il ricorrente avrebbe infatti potuto, durante questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora fatturato né saldato. Irrilevante, invece, è che durante questo tempo egli abbia o no effettivamente tratto vantaggio in misura equivalente al tasso di interesse moratorio legale del 5%. L'obbligo di pagamento dell'interesse si fonda infatti sulla finzione di un guadagno di interessi del contribuente e di una perdita corrispondente della Cassa. In virtù dell'art. 41 ter cpv. 1 OAVS, questa finzione si trova ugualmente nel caso opposto, dove spetta alle Casse di compensazione versare interessi compensativi del 5% per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati (DTF 134 V 405 consid. 7.1). L'interesse di mora e l'interesse compensativo hanno infatti per funzione di compensare il fatto che in caso di pagamento tardivo il debitore può trarre un beneficio d'interesse, mentre il creditore subisce uno svantaggio (DTF 134 V 405 consid. 5.3; STF 9C_709/2007 del 26 settembre 2008 consid. 4.3). Dunque, l'interesse di mora tende a compensare un ingiustificato arricchimento del debitore della prestazione, che versa sul contributo effettivamente dovuto un acconto manifestamente insufficiente, conseguendo implicitamente un finanziamento per il mancato pagamento alla Cassa di congrui acconti. Questi concetti sono stati ribaditi nella DTF 139 V 297, secondo cui gli interessi di mora sono dovuti indipendentemente da colpa (consid. 3.3.2.2). Questa, rigorosa, giurisprudenza del TF, si fonda su sentenze, anche datate, dalle quali l'Alta Corte non si è mai scostata (cfr. DTF 111 V 93 e DTF 109 V 7). Va qui segnalata, a questo proposito, la sentenza H 221/90 del 24 gennaio 1992, pubblicata in RCC 1992, pag. 177 e seguenti (tradotta dal tedesco [pubblicata in ZAK 1992, pag. 167 e seguenti] e citata nella DTF 134 V 405), dove al consid. 4c l'Alta Corte ha affermato che (traduzione dal tedesco) “ l'opinion de la recourante selon laquelle la demande de paiement des intérêts moratoires est injustifiée dans la mesure où les cotisations arriérées réclames pour les années 1985 à 1987 auraient été retardées par la trop longue durée de la procédure de recours portant sur les décisions rendues le 6 août 1985 à propos des cotisations arriérées n'est en conséquences pas bien-fondée. Comme l'obligation de payer les intérêts moratoires est indépendante de la notion de faute, ce paiement ne serait en fait ni ajourné, ni interrompu et cela même si, en l'espèce, la caisse de compensation et l'autorité de recours avaient agi d'une manière illicite ou s'étaient servies de moyens dilatoires dans la procédure de recours et, partant, dans la fixation et la réclamation des cotisations due pour les années 1985 à 1987 . Pendant toute la procédure de recours, la recourante était en mesure d'utiliser les cotisations qu'elle n'avait pas décomptées et réglées pour en tirer des intérêts. Il est sans importance de savoir si elle a effectivement tiré profit, pendant la durée du retard, de la contre-valuer des cotisations due pour un montant équivalent au taux légal des intérêts moratoires. L'obligation de payer des intérêts moratoires repose sur la fiction d'un bénéfice d'intérêts réalisé par le débiteur au détriment de la caisse de compensation et dont le montant équivaut au taux légal des intérêts moratoires (...) .” (sottolineatura del redattore). In una sentenza H 157/04 del 14 dicembre 2004, in cui la persona assicurata ha sostenuto la propria buona fede, al consid. 3.4.2 il TF ha ribadito il medesimo concetto: " (...) Da die Pflicht zur Entrichtung von Verzugszinsen verschuldensunabhängig ist, bestünde sie nach der Rechtsprechung (ZAK 1992 S. 168 Erw. 4c) auch für den Zeitraum vom 13. Mai bis 14. Oktober 2003 selbst dann, wenn die Ausgleichskasse die Rechnungsstellung für die

Beitragsnachforderung schuldhaft und trölerisch verschleppt hätte (wofür jedoch keine Anhaltspunkte bestehen). Denn der Beschwerdeführer konnte währenddessen die nicht abgerechnete und nicht abgelieferte Beitragsschuld zinsbringend nutzen. Unerheblich ist, ob er während der Verzugsdauer aus dem Gegenwert der Beitragsschulden tatsächlich Nutzen in der Höhe des gesetzlichen Verzugszinssatzes gezogen hat. Die Pflicht zur Bezahlung von Verzugszinsen beruht auf der Fiktion eines Zinsgewinns des Beitragsschuldners und Zinsverlustes der Ausgleichskasse in der Höhe des gesetzlichen Verzugszinses (ZAK 1992 S. 168 Erw. 4c), der sich während des hier interessierenden Zeitraums auf fünf Prozent pro Jahr belief (Art. 42 Abs. 2 AHVV in der seit 1. Januar 2001 geltenden Fassung). Der die Verzugszinspflicht bis zur Rechnungsstellung (Art. 41bis Abs. 2 AHVV) bestätigende kantonale Entscheid ist somit bundesrechtskonform.”

(sottolineatura del redattore) Infine, tra le numerose sentenze cantonali emesse in proposito circa l'obbligo di pagare gli interessi, vanno segnalate la sentenza 30.2018.8 del 23 luglio 2018 (confermata dalla sentenza 9C_572/2018 del 5 novembre 2018 del TF che tuttavia non ha dovuto chinarsi sull'aspetto degli interessi), dove la persona assicurata riteneva di non dover pagare gli interessi poiché aveva dichiarato al fisco un reddito negativo (ossia una perdita) e la sentenza 30.2017.47 del 9 febbraio 2018 dove il TCA ha stabilito che gli interessi di mora sono dovuti anche se la cassa tarda ad emettere la decisione di fissazione definitiva dei contributi e non adegua gli acconti. A questo proposito il Tribunale ha affermato: " (...) Nell'evenienza concreta, il ricorrente ha iniziato la sua attività lucrativa come indipendente nel 1996. Da allora l'assicurato ha sempre pagato e continua a pagare gli acconti trimestrali provvisori previsti dall'art. 24 cpv. 1 OAVS che, come confermato dalla Cassa nel 2007 (doc. 22), dal 2003 sono stati calcolati sulla base di un reddito presumibile di Fr. 44'500.-, importo che dà luogo a contributi annui di Fr. 3'886.- rispettivamente ad acconti trimestrali di Fr. 967.- (doc. III). Questo ammontare è stato chiaramente superato negli anni, visto che il reddito da attività indipendente è stato accertato fiscalmente nel 2012 in Fr. 112'000.- (doc. B5), nell'anno 2013 in Fr. 137'000.- (doc. B4), nel 2014 in Fr. 132'000.- (doc. B3) e in Fr. 145'000.- nell'anno 2015 (doc. B2). Quando nel 2013 ha ricevuto la notifica di tassazione IC/IFD 2012, che ha stabilito il suo reddito aziendale netto in quasi Fr. 70'000.- in più dell'importo a suo tempo annunciato alla Cassa, l'assicurato non si è attivato presso la Cassa di compensazione segnalando tempestivamente, giusta l'art. 23 cpv. 5 e l'art. 24 cpv. 4 OAVS, le concrete divergenze fra il suo reddito effettivo e gli acconti versati in precedenza sulla base di un reddito pari quasi ad un terzo. Se avesse agito in tal senso, avrebbe sicuramente evitato di far sorgere a suo carico per gli anni seguenti degli interessi di ritardo in virtù dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, poiché l'amministrazione avrebbe adeguato gli acconti futuri da versare (DTF 134 V 202, consid. 3.4, DTF 134 V 405, consid. 7.4; citate STF 9C_623/2007, STF 9C_709/2007 e STF 9C_632/2007, consid. 4.1; STCA 30.2012.39 del 29 aprile 2013, consid. 2.12. In effetti, il ricorrente non è soggetto passivo della procedura che compete unicamente alla Cassa, ma è attore con precisi obblighi non solo riguardo al pagamento dei contributi (ed alla corretta compilazione dei dati fiscali per la percezione dei contributi), ma anche alla segnalazione di modifiche significative del suo reddito che incidano sulla percezione dei contributi d'acconto, sia a suo favore sia a suo svantaggio. Questo obbligo traspare molto chiaramente dall'art. 24 cpv. 4 OAVS, secondo cui, infatti, non è vero che l'obbligo dell'assicurato di dare alla Cassa tutti gli elementi necessari per fissare i contributi d'acconto sorga solo a seguito di una richiesta formulata dalla Cassa stessa, la quale fissa a tal proposito un termine (art. 24 cpv. 5 OAVS). Questo termine si riferisce in realtà unicamente

alla presentazione di giustificativi che la Cassa può richiedere all'assicurato (art. 24 cpv. 4 OAVS) nel caso in cui debba appurare, per verifica, i contenuti delle nuove indicazioni date da quest'ultimo per fissare i contributi d'acconto che si basano su determinati giustificativi che tardano ad essere prodotti (art. 24 cpv. 5 OAVS). (...)” 2.10. Alla luce di quanto sopra esposto e della pluridecennale giurisprudenza federale e cantonale il ricorrente non può sfuggire all'obbligo di versare gli interessi di mora ai sensi dell'art. 41 bis cpv. 1 lett. f OAVS per il solo fatto che il fisco ci avrebbe messo troppo ad emettere le tassazioni su reclamo 2016 e 2017 o perché vi sono state delle riprese contestate anche in questa sede. Infatti, l'obbligo di versamento degli interessi moratori è indipendente dall'esistenza o meno di una colpa ed esso si giustificherebbe anche qualora la Cassa (o l'autorità fiscale) dovesse avere - per ipotesi - trascinato in maniera dilatoria la fissazione definitiva dei contributi poiché il ricorrente avrebbe potuto, durante questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora fatturato né saldato. Irrilevante, invece, è che durante questo tempo egli abbia o no effettivamente tratto vantaggio in misura equivalente al tasso di interesse moratorio legale del 5% (DTF 134 V 405 consid. 7.1; DTF 134 V 202 consid. 3.3.2; STFA H 157/04 del 14 dicembre 2004, consid. 3.4.2) . Come ha ricordato il Tribunale federale, indipendentemente dall'esistenza di qualsiasi colpa, quale comune denominatore per giustificare la decorrenza di interessi di mora sui contributi che il ricorrente doveva versare per il 2016 ed il 2017, v'è la circostanza che l'assicurato ha comunque potuto posticipare il versamento dei contributi per diversi anni. Tale agire ha comportato per il ricorrente un vantaggio a suo favore (cfr. la STCA 30.2017.9 del 10 maggio 2017, in cui la Cassa di compensazione ha emanato sei anni dopo la crescita in giudicato delle notifiche di tassazione IFD 2011 dell'assicurato la decisione di fissazione dei contributi; cfr. la STCA 30.2015.35 del 24 marzo 2016, in cui la Cassa ha ritardato di un anno l'emanazione nel 2015 della decisione di fissazione dei contributi dopo le notifiche di tassazione IFD 2008, 2009 e 2010 dell'ottobre 2014 e ancora la STCA 30.2015.29 del 25 gennaio 2016, dove la Cassa ha emesso la decisione di fissazione dei contributi per il 2010 dopo tre anni dalla notifica di tassazione IFD 2010), il quale avrebbe infatti potuto, durante questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora fatturato né saldato. Alla luce delle considerazioni che precedono, il TCA conferma che, in applicazione dell'art. 41 bis cpv. 1 lett. f OAVS, sui contributi arretrati reclamati per il 2016 ed il 2017 il ricorrente è tenuto a pagare degli interessi di mora che decorrono dal 1° gennaio 2018 (contributi 2016; doc. 16), rispettivamente dal 1° gennaio 2019 (contributi 2017; doc. 18). Va infine rilevato che con STF 9C_1/2022 del 23 febbraio 2022 (= SVR 2022 AHV Nr. 26), l'Alta Corte ha nuovamente confermato al considerando 4 la validità del tasso di interesse del 5% previsto dall'art. 42 cpv. 2 OAVS. In queste condizioni la decisione su opposizione impugnata va confermata. 2.11. L'art. 61 lett. f bis LPGa prevede che per le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il Tribunale federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “ (...) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGa, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGa, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se

però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA). ". Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022, consid. 5; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, consid. 4.4.3), perciò nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie. Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi , Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.